Avv. Angela Maria Coco
Notaio
Roma, Via Del Viminale 43
tel. 06/4745536-06/4885712
Fax 06/4824026

REPERTORIO N. 3363 RACCOLTA N. 1877 =

= COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA =

========== REPUBBLICA ITALIANA ==========

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di aprile ==========

In Roma, nel mio studio. ==========

Avanti a me Avv. ANGELA MARIA COCO, Notaro in Roma, con studio in Via Del Viminale n. 43, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia ==========

========== E' PRESENTE ==========

- MONNANNI MASSIMILIANO, nato a Roma (RM) il 4 febbraio 1966 domiciliato in Roma e per la carica ove appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della =====

"OPERA PIA ASILO SAVOIA " con sede in Roma (RM), Via Monza n. 2, codice fiscale 80023010582 ==========

in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione n. 6 del Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2017 ==========

Detto comparente, di nazionalità italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto stabilisce e determina quanto segue: ===

ARTICOLO 1 - E' costituita ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro avente la denominazione **"SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AUDACE SAVOIA – TALENTO & TENACIA S.r.l."**. ==========

ARTICOLO 2 - La società ha sede in Roma (RM) in Via Monza n. 2 e sede operativa in Roma (RM) in Via dell'Idroscalo n. 103. ==========

REGISTRATO ALLA
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO ROMA 1
IL 28/04/2017
AL N.11902
SERIE 1T

ISCRITTO AL REGISTRO
IMPRESE DI ROMA
IL 03/05/2017
PROT. n.112066

COCO ANGELA MARIA

ARTICOLO 3 - La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto le seguenti attività: ==========

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al benessere fisico e psichico della persona, anche con particolare e peculiare riferimento a soggetti svantaggiati o residenti/domiciliati in aree soggette a degrado o svantaggio sociale, quali a titolo puramente indicativo: minori in situazione di deprivazione educativa o sociale e/o appartenenti a nuclei familiari in situazione di povertà; persone, anche di minore età, collocate in strutture di accoglienza residenziale di tipo comunitario e familiare; persone con disabilità, persone anziane e altri soggetti in situazione di fragilità sociale. ==========

- l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti. ==========

- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare a solo titolo indicativo: la formazione, la preparazione e la gestione di attività nel settore del fitness, della ginnastica artistica, della danza, delle arti marziali, del calcio-balilla, del beach volley, compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo; ==========

- l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti. ==========

- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica, la realizzazione di specifici programmi per la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici e per la preparazione sportiva di giovani atleti, nonché attività e programmi di medicina sportiva di tipo preventivo e riabilitativo. ==========

- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati; ==========

- la programmazione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed iniziative a valenza educativa, ricreativa, culturale e sociale volte alla promozione dei valori sportivi, di stili di vita corretti, all'educazione alla legalità, all'inclusione sociale, allo sviluppo di forme e pratiche di cittadinanza attiva; ==========

- la realizzazione di iniziative, eventi ed attività, anche di natura formativa ed esperenziale, inerenti la promozione, l'informazione, la diffusione e la sensibilizzazione sullo sport dilettantistico in genere, anche mediante appositi strumenti e supporti informatici, multimediali, cartacei, nonché portali, siti web, applicazioni e social network, nonché eventuale attività attinente al giornalismo sportivo. ==========

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. ==========

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenu-

- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica, la realizzazione di specifici programmi per la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici e per la preparazione sportiva di giovani atleti, nonché attività e programmi di medicina sportiva di tipo preventivo e riabilitativo. ==========

- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati; ==========

- la programmazione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed iniziative a valenza educativa, ricreativa, culturale e sociale volte alla promozione dei valori sportivi, di stili di vita corretti, all'educazione alla legalità, all'inclusione sociale, allo sviluppo di forme e pratiche di cittadinanza attiva; ==========

- la realizzazione di iniziative, eventi ed attività, anche di natura formativa ed esperenziale, inerenti la promozione, l'informazione, la diffusione e la sensibilizzazione sullo sport dilettantistico in genere, anche mediante appositi strumenti e supporti informatici, multimediali, cartacei, nonché portali, siti web, applicazioni e social network, nonché eventuale attività attinente al giornalismo sportivo. ==========

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. ==========

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenu-

te nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. ==========

La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali cui la società risulterà affiliate e di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare, impegnandosi conseguentemente ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della Società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. ==========

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà: – compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; – assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati; – promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi; – promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive; – gestire attrezzature e servizi igienico-estetici - fisioterapici per i Soci, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-

spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. ==========

ARTICOLO 4 - La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050. =======

ARTICOLO 5 - La società secondo quanto previsto dall'Art. 17 dello Statuto può essere amministrata alternativamente a secondo di quanto stabilito dai Soci in occasione della nomina: a) da un Amministratore Unico, b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri secondo il numero esatto che verrà determinato dai Soci in occasione della nomina. Gli Amministratori possono essere soci o non soci. ==========

E' pertanto nominato, seduta stante, per la durata in carica di un anno un Consiglio di Amministrazione, composto da quattro membri, nelle persone dei Sigg.: ==========

* MONNANNI MASSIMILIANO, nato a Roma il 4 febbraio 1966, domiciliato in Roma (RM) in Via Monza n. 2 presso la sede, codice fiscale MNN MSM 66B04 H501H, PRESIDENTE ==========

* CANNELLA SEBASTIANO, nato a Noto (SR) il 20 gennaio 1966, domiciliato in Roma (RM) in Via Monza n. 2 presso la sede, codice fiscale CNN SST 66A20 F943T CONSIGLIERE ==========

* SALVATORI NADIA, nata a Roma (RM) il 26 giugno 1960, domiciliata in Roma (RM) in Via Monza n. 2 presso la sede, codice fiscale SLV NDA 60H66 H501W CONSIGLIERE ==========

* SERI SILVIA, nata a Roma (RM) il 9 luglio 1956, domiciliata in Roma (RM) in Via Monza n. 2 presso la sede, codice fiscale SRE SLV 56L49 H501T CONSIGLIERE ==========

A tal riguardo il comparente precisa che i membri del Consiglio di Ammini-

strazione testè nominati, sono stati individuati, giusta la citata delibera del Consiglio di Amministrazione dell'"OPERA PIA ASILO SAVOIA" in data 15 marzo 2017, nei medesimi componenti del Consiglio di Amministrazione dell'"OPERA PIA ASILO SAVOIA", quest'ultimi, a suo tempo, nominati con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014 ed integrato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 5 agosto 2016. ==========

All'organo amministrativo così nominato spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, stabilirne la retribuzione e le eventuali cauzioni, e di revocarli. La firma e la legale rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente. ======

ARTICOLO 6 - Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila) ed è totalmente assunto e sottoscritto dall'Ente comparente che, come sopra rappresentato, dichiara di averlo interamente versato all'Organo Amministrativo mediante un assegno circolare, di pari importo, intestato alla società costituenda, distinto con il n. 7401652891-09 emesso in data 10 aprile 2017 dalla UNICREDIT S.p.A. ==========

ARTICOLO 7 - La società è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale, che, firmato a tenore di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale. ==========

ARTICOLO 8 - Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed il primo al 31 dicembre del corrente anno. ==========

ARTICOLO 9 - Le spese del presente atto e sue dipendenti che si convengono approssimativamente pari ad Euro 1.800,00 (milleottocento) sono a carico dell'"OPERA PIA ASILO SAVOIA". ==========

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi. ==========

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura di quanto allegato al presente atto, dichiarando di averne esatta e completa conoscenza. ==========

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il quale da me interpellato lo riconosce pienamente conforme alla sua volontà e lo sottoscrive, unitamente a me Notaio alle ore dodici e minuti quarantacinque ==========

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su due fogli di cui occupa sette pagine fin qui. =======

Massimiliano Monnanni ==========

Angela Maria Coco Notaio (segue sigillo) ==========

COCO ANGELA MARIA DI DOMENICO NOTAIO
ROMA

Allegato "A"al n. 3363 di Rep. e al n. 1877 di Racc. ==========

========== STATUTO ==========

========== **"SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA** ==========

======== **AUDACE SAVOIA – TALENTO & TENACIA S.r.l."** ========

========== **TITOLO I** ==========

========== **COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ** ==========

Art. 1 - È costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro avente denominazione "**SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AUDACE SAVOIA – TALENTO & TENACIA S.r.l.**", più brevemente denominata anche "SSD AUDACE SAVOIA".

La Società assume quale emblema il "Nodo Savoia" e quali colori sociali il "Blu Savoia", entrambi detenuti in titolarità ed in uso esclusivo per graziosa concessione di S.M. il Re d'Italia Umberto I di Savoia all'Opera Pia Asilo Savoia e da questa ultima conferiti quale bene immateriale alla Società stessa ai soli fini sportivi dilettantistici. ==========

La Società ha altresì la titolarità esclusiva del logotipo e della denominazione "Talento & Tenacia" derivante dall'attuazione del programma di inclusione sociale mediante la promozione della pratica sportiva istituito dall'Opera Pia Asilo Savoia.

Caratteristiche, colori e tipologie applicative degli emblemi e dei loghi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono dettagliatamente descritte all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto. ==========

Condizione indispensabile per essere socio, dirigente, dipendente, collaboratore o atleta della Società è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, nonché la preventiva, integrale e incondizionata accettazione, senza riserva alcuna, della

Carta dei Valori e del Codice Etico della Società, contenute nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto e possono essere soggetti a modifica esclusivamente attraverso apposita Assemblea dei Soci. ==========

Art. 2 - La Società ha sede legale nel Comune di Roma (RM). ==========

La società attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze. ==========

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci il quale potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica. ==========

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale. ==========

Art. 3 - La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto le seguenti attività:

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al benessere fisico e psichico della persona, anche con particolare e peculiare riferimento a soggetti svantaggiati o residenti/domiciliati in aree soggette a degrado o svantaggio sociale, quali a titolo puramente indicativo: minori in situazione di deprivazione educativa o sociale e/o appartenenti a nuclei familiari in situazione di povertà; persone, anche di minore età, collocate in strutture di accoglienza residenziale di tipo comunitario e familiare; persone con disabilità, persone anziane e altri soggetti in situazione di fragilità sociale. ======

- l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività

didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti. ==========

- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare a solo titolo indicativo: la formazione, la preparazione e la gestione di attività nel settore del fitness, della ginnastica artistica, della danza, delle arti marziali, del calcio-balilla, del beach volley, compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo; ==========

- l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti. ==========

- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica, la realizzazione di specifici programmi per la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici e per la preparazione sportiva di giovani atleti, nonché attività e programmi di medicina sportiva di tipo preventivo e riabilitativo. ==========

- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati; ==========

- la programmazione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed iniziative a valenza educativa, ricreativa, culturale e sociale volte alla promozione dei valori sportivi, di stili di vita corretti, all'educazione alla legalità, all'inclusione

sociale, allo sviluppo di forme e pratiche di cittadinanza attiva; ==========

- la realizzazione di iniziative, eventi ed attività, anche di natura formativa ed esperenziale, inerenti la promozione, l'informazione, la diffusione e la sensibilizzazione sullo sport dilettantistico in genere, anche mediante appositi strumenti e supporti informatici, multimediali, cartacei, nonché portali, siti web, applicazioni e social network, nonché eventuale attività attinente al giornalismo sportivo. ==========

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. ==========

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. ==========

La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali cui la società risulterà affiliate e di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare, impegnandosi conseguentemente ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della Società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà: – compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento,

l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; – assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati; – promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi; – promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive; – gestire attrezzature e servizi igienico-estetici - fisioterapici per i Soci, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. =======

Art. 4 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto. ==========

========== **TITOLO II** ==========

=== **CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI E** ===

========== **RECESSO DEI SOCI** ==========

Art. 5 - Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila), e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal danaro, osservando le disposizioni di legge. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, proporzionalmente o non proporzionalmente alle partecipazioni possedute e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali

perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del codice civile. ==========

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter codice civile; in questa ipotesi, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge. ==========

Art. 6 - Le quote possono appartenere anche ad un unico socio. È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati. ==========

Le quote sono tutte nominative. Il loro trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. ==========

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, con le modalità di cui infra, salvo che si tratti di trasferimento a favore di altri soggetti iscritti nel libro dei soci. ==========

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà

comunicare la propria offerta a mezzo di lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: ==========

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; ======

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento; =======

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute; ==========

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene; ==========

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; ==========

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i centoventi giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta; ==========

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro, o, in mancanza di accordo, sarà determinato mediante l'intervento di un unico arbitratore nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove è ubicata la sede della società. Il cedente ha facoltà di non accettare il responso dell'arbitratore ma dovrà pagare i costi della procedura. La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto da parte di tutti gli altri soci la rinunzia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione. ==========

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, a titolo puramente esemplificativo, oltre alla vendita, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento. ==========

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa

esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. Nel caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi o aventi causa dovranno delegare uno solo di essi per i rapporti con la società. ====

Art. 7 - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: ==========

a) il cambiamento dell'oggetto della Società; ==========

b) la trasformazione della Società; ==========

c) la fusione e la scissione della Società; ==========

d) la revoca dello stato di liquidazione; ==========

e) il trasferimento della sede della Società all'estero; ==========

f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società; ==========

g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma Cod. civ.; =========

h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. ==========

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. ==========

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non

oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. ==========

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. ==========

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. ==========

========== TITOLO III ==========

========== DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA ==========

Art. 8 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell'art. 2479 del codice civile. ==========

Art. 9 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 10), sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: – l'argomento oggetto della decisione; – il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; – la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato; – l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; – la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari. Anziché redigere apposito documento, le decisioni con le relative menzioni e sottoscrizioni potranno essere iscritte direttamente sul libro

delle decisioni dei soci. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare: – l'argomento oggetto della decisione; – il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; – la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario. Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci. ==========

Art. 10 - Nelle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del codice civile nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. ==========

Art. 11 - L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti. ======

Art. 12 - L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione. Nell'avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione. L'assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci o altro recapito dagli stessi comunicato e che risulti espressamente dal libro soci. Nell'avviso dovranno essere indicati giorno, luogo ed ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Analoghe indicazioni devono essere evidenziate per l'eventuale seconda convocazione. Sono valide, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. ==========

Art. 13 - L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge. Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre centottanta giorni. L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci a sensi di legge. ==========

Art. 14 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci. I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. I documenti relativi devono essere conservati dalla società. ==========

Art. 15 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto anche fra estranei. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio. ==========

Art. 16 - Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dall'art. 2479 co. 2 n. 4 e 5, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale. I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione. Le assemblee qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché ricorrano le seguenti condizioni: – siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; – sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; – sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare,

ricevere e trasmettere documentazione; – vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante (Segretario o Notaio). ====

========== **TITOLO IV** ==========

========== **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA** ==========

Art. 17 - La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina: ==========

a) da un Amministratore Unico; ==========

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina. Gli Amministratori possono essere soci o non soci. Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione. ==========

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, ove non vi abbia provveduto l'assemblea nomina il Presidente; può altresì nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente e uno o più Amministratori Delegati conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel rispetto delle norme di legge. Le cariche di Presidente o di Amministratore Delegato sono cumulabili. Il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, funziona con le modalità di seguito indicate. Esso deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata,

telegramma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche non convocate, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e assistano tutti i Sindaci effettivi, ove nominati. In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del Consiglio di Amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso. Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si

considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza. ==========

Art. 19 - L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ed è sempre rieleggibile; per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo. ==========

Art. 20 - All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge ai soci. L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori. =======

Art. 21 - La firma e la rappresentanza generale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'Amministratore Unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte dal consiglio, ovvero a quelle persone, Amministratori Delegati, alle quali il Consiglio di Amministrazione vorrà delegarle, nei limiti dei suoi poteri. ==========

Art. 22 - Ai componenti l'organo amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. ==========

Art. 23 - Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società od associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina. Parimenti non possono essere nominati amministratori, ovvero decadono dalla carica, coloro i quali siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi delle Federazioni Sportive Nazionali cui la Società è affiliata nonché coloro i quali siano stati assoggettati da parte del CONI, o di altra Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno. =

Art. 24 - Per quanto non previsto dalla legge in tema di società a responsabilità

limitata e non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al par. 2, sez. VI-bis capo V, titolo V, del Codice Civile. ==========

========== **TITOLO V** ==========

========== **ORGANO DI CONTROLLO** ==========

Art. 25 - La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. ==========

========== **COLLEGIO SINDACALE** ==========

Art. 26 - Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti che sono rieleggibili, durano in carica per il periodo stabilito dalla legge con le competenze ed i poteri di cui alle disposizioni in tema di società per azioni. La nomina del collegio sindacale è facoltativa qualora non sia disposto diversamente dalla legge. ==========

========== **REVISORE** ==========

Art. 27 - Il controllo contabile potrà, in alternativa al collegio sindacale, essere affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dalla legge. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. ==========

========== **ESERCIZI** ==========

Art. 28 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. ==========

========== **UTILI** ==========

Art. 29 - L'assemblea dei soci determina la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere, fatta salva la destinazione del 5% di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, interamente

reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 3 e non potranno in alcun caso essere ripartiti tra i soci anche in forme indirette. ==========

========== **SCIOGLIMENTO** ==========

Art. 30 - La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge. ==========

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto: ====

a) nomina uno o più liquidatori; ==========

b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società; ==========

c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; ==========

d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi; ==========

e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo; ==========

f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori. ==========

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente. =

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale (da intendersi al suo valore nominale) dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali cui la società è affiliata, fatta salva diversa destinazione imposta dalla

legge. ==========

Art. 31 ==========

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad uno o più soci valgono le disposizioni di cui all'art. 2473 codice civile. ==========

========== **CLAUSOLA COMPROMISSORIA** ==========

Art. 32 - Tutte le controversie che possano eventualmente insorgere tra la Società, i soci, l'Organo Amministrativo ed i liquidatori, ivi compresa l'azione individuale e sociale di responsabilità, saranno rimesse al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori nominati da un soggetto estraneo alla Società – individuato di comune accordo tra le parti – o, in caso di disaccordo sulla scelta del terzo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società. Il collegio arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale. ==========

L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito del presente statuto. L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale. ==========

========== **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE** ==========

Art. 33 - Il presente statuto regolamenta la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità

limitata nonché i regolamenti delle Federazioni Sportive cui la società è affiliata; il termine "statuto" è stato adottato ai soli fini di maggior chiarezza in alternativa al termine "atto costitutivo" previsto dalle norme del Codice Civile. ==========

Massimiliano Monnanni ==========

Angela Maria Coco Notaio (segue sigillo) ==========

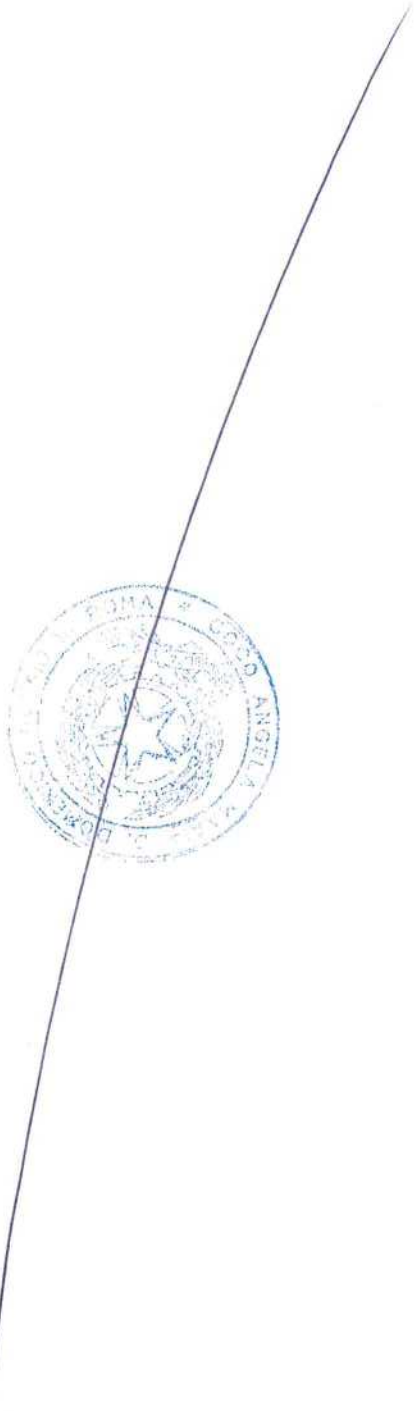

ALLEGATO A ALLO STATUTO
DELLA S.S.D. Audace Savoia – Talento & Tenacia

L'Emblema dell'Asilo Savoia

In virtù di apposita concessione da parte dell'allora Dinastia regnante, l'Asilo può fregiarsi dell'emblema di Casa Savoia e dei relativi colori e simboli.

Logotipi

Di seguito si riportano i logotipi che dovranno essere utilizzati nelle diverse attività previste nello statuto.

a) "Talento & Tenacia"

Dovrà essere previsto in tutti i materiali grafici realizzati nell'ambito delle attività.

TALENTO & TENACIA

b) Fregio "Nodo Savoia"

Nel presente "Fregio" il **Nodo "Savoia"** è unito alla scritta **"AS. SAVOIA"**, dove il termine "AS." viene utilizzato come abbreviativo di "Asilo".

AS SAVOIA AS SAVOIA

c) "Scudo Savoia"

Lo "Scudo Savoia", ricamato privo della relativa corona, potrà essere utilizzato come elemento decorativo aggiuntivo, in particolare dovrà essere cucito sulle maglie.

Colori Sociali

I colori sociali saranno il blu, il rosso e il bianco.

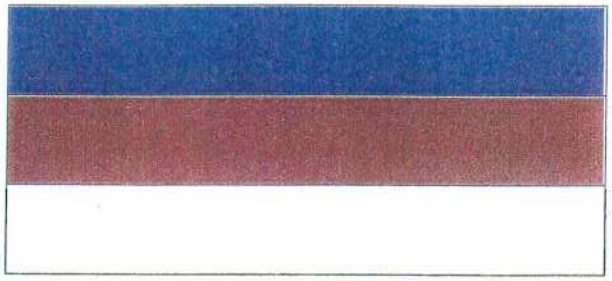

Corredi sportivi

Di seguito si forniscono i modelli per la realizzazione dei corredi sportivi. Ulteriori accessori (borse, altri elementi di abbigliamento, stendardi etc.) dovranno comunque essere armonizzati con il presente allegato.

Progetto Promozione della Pratica Sportiva
Asilo Savoia

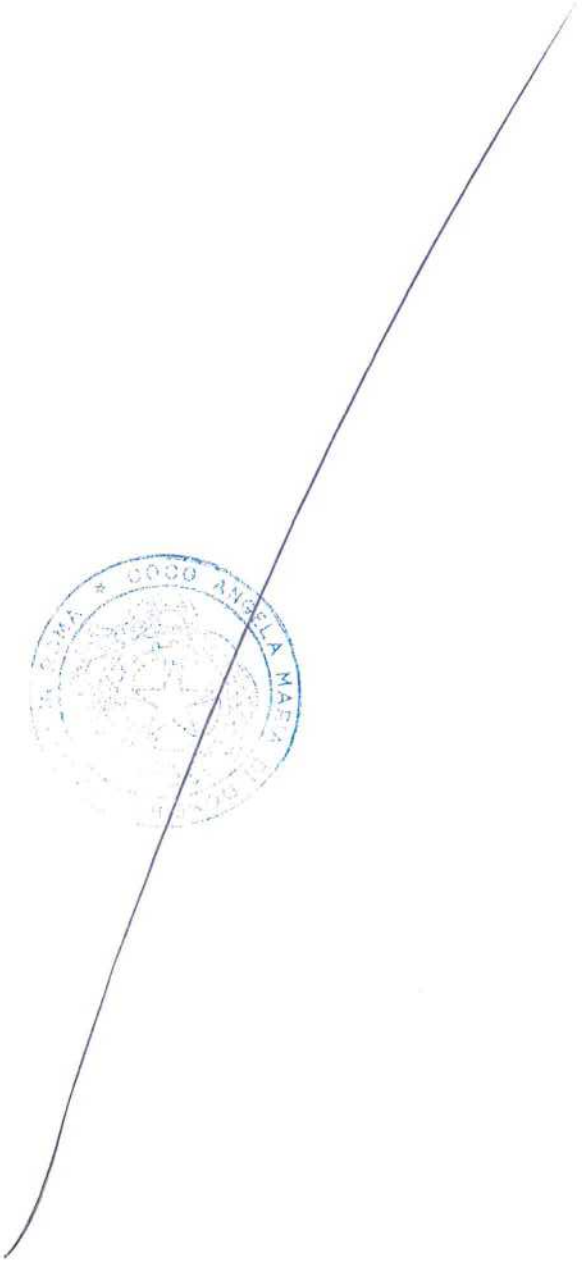

Progetto Promozione della Pratica Sportiva
Asilo Savoia

CODOC ANGELA MARIA DI DOMENICO NOTAIO IN ROMA

NOTAIO IN ROMA * CODOC